

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 19703 /94/11/2019 del 13 settembre 2019

Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
(Rif. nota 18 luglio 2019, n. 38377)

Oggetto: *Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che nella Regione Siciliana “*tutte le funzioni di motorizzazione sono svolte dai Servizi provinciali della motorizzazione*”, ubicati nei capoluoghi di Provincia, incardinati nell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in forza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti*”.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, è stato disposto che gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti sono altresì competenti al rilascio delle patenti nautiche in concessione “*per le patenti per il comando e la condotta delle unità di diporto aventi lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione entro dodici miglia dalla costa*”.

Conseguentemente, sono state costituite le commissioni finalizzate all'espletamento delle procedure per il rilascio delle patenti nautiche.

Proprio in relazione ai componenti delle predette commissioni, la richiedente Amministrazione rileva come sia intervenuto il decreto ministeriale 2 maggio 2019, con il quale è stata prevista l'attribuzione di un gettone di presenza dell'importo di 30 euro, per ogni seduta, ai medesimi membri.

Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di estendere l'applicazione del citato decreto ministeriale 2 maggio 2019 anche alle commissioni istituite presso i servizi provinciali della Motorizzazione civile, quali strutture periferiche del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, ovvero se sia necessario adottare apposito decreto del Presidente della Regione per uniformare le procedure regionali a quelle disposte a livello nazionale.

2. In relazione alla problematica posta all'esame si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal decreto legislativo n. 296/2000, *“la Regione Siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione (...) ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato”*; ai sensi del successivo art. 2, *“per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione Siciliana in forza dell'articolo 1, passano alle dipendenze della Regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa (...): la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (...); gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione”*.

Come riportato in premessa, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997, all'art. 8, è stato sancito che sono competenti, anche al rilascio delle patenti nautiche, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)¹.

¹ d.p.r. n. 431/1997, art. 3, comma 1, lettera a): *“Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;*

Il presente decreto è stato abrogato dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il quale, all'art. 28, comma 1, lettera a), ha disposto che sono competenti al rilascio delle patenti nautiche *“le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa (...)”*.

Va precisato, all'uopo, che nell'ambito della Regione siciliana non si rinvencono uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ad eccezione del Centro Prova Autoveicoli di Catania) e tutte le funzioni di motorizzazione sono svolte dai Servizi provinciali della motorizzazione ubicati nei capoluoghi di Provincia incardinati, come detto, nell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità.

Le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, sono state disciplinate con il successivo decreto ministeriale 4 ottobre 2013, pedissequamente recepito nella Regione Siciliana.

E' intervenuto infine il citato decreto ministeriale 2 maggio 2019, con il quale si è proceduto al riconoscimento di un gettone di presenza ai componenti delle commissioni esaminatrici. Alla copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del presente gettone di presenza si provvede mediante aumento delle tariffe di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,² *“le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e dei compensi (...) sono versate su uno o più appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio*

² **Art. 63, decreto legislativo n. 171/2005:** *“ (...) Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). (...)”*

dello Stato, per essere riassegnate (...) ad uno o più capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (...)”.

Alla luce del quadro normativo riportato emerge come, le funzioni esercitate nell’ambito della Regione Siciliana, in materia di motorizzazione, siano state espletate nel rispetto ed in ossequio alle direttive del Governo dello Stato, così come disposto a livello normativo.

Conseguentemente, le statuizioni contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2019, si presterebbero ad essere applicate *tout court* dall’Amministrazione regionale competente, così come tra l’altro operato con riferimento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2013, regolando, tuttavia, l’aspetto relativo alla correlata copertura finanziaria, secondo le indicazioni fornite dal medesimo decreto ministeriale.

Nelle superiori considerazioni è l’avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

F.to* Avv. Giuseppa Mistretta

L’AVVOCATO GENERALE
F.to* Avv. Gianluigi M. Amico

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993